

I redditi delle persone fisiche

Riforma dell'IRPEF

Con il [Decreto Legislativo n. 216/2023](#) è stata attuato il primo modulo di riforma dell'IRPEF, con la rimodulazione degli scaglioni IRPEF (articolo 1), la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali (articolo 2) e l'adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale (articolo 3).

Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.

Rimodulazione degli scaglioni di reddito

In relazione all'obiettivo di graduale riduzione dell'IRPEF e di perseguimento dell'equità orizzontale, il Decreto legislativo prevede, per il solo periodo d'imposta 2024, una riduzione delle aliquote da quattro a tre.

In particolare, si prevede l'accorpamento del primo e del secondo scaglione d'imposta che ordinariamente è pari al 23% per il reddito complessivo fino a 15.000 euro e al 25% per il reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro. Con la modifica legislativa, l'aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali, con un risparmio massimo di 260 euro.

Nella tabella seguente sono riportati gli scaglioni di reddito previsti per il 2023 e il 2024:

Scaglioni di reddito 2023	Scaglioni di reddito 2024
fino a 15.000 euro: 23%	fino a 28.000 euro: 23%
da 15.001 a 28.000 euro: 25%	da 28.001 a 50.000 euro: 35%
da 28.001 a 50.000 euro: 35%	oltre 50.000 euro: 43%
oltre 50.000 euro: 43%	

Rimodulazione della detrazione sui redditi di lavoro dipendente

Un'altra modifica applicabile per il periodo d'imposta 2024 è prevista in relazione alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR. Nello specifico, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l'importo della detrazione è pari a 1.955 euro, rispetto ai 1.880 euro precedentemente previsti. In questo modo, la detrazione è la medesima prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (no tax area).

	2023	2024	Beneficio
Importo della detrazione	1.880 euro	1.955 euro	75 euro

	2023	2024
No Tax Area	8.173,91 euro	8.500 euro

Revisione del Trattamento Integrativo

In conseguenza a tale modifica, si prevede che per l'anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo sono riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro (cioè dell'incremento della detrazione prevista) rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

da 15.0001 a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - R.C.) : 13.000]$
da 28.001 a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - R.C.) : 22.000]$
oltre 50.000 euro	Nessuna detrazione
Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati	
Fino a 15.000 euro	1.955 €(non inferiore a 690 e per i contratti a tempo determinato a 1.380)

Determinazione degli acconti

Nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025 è necessario assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la riduzione delle aliquote da 4 a 3 e l'innalzamento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente.

In altri termini, ai fini del calcolo degli acconti 2024 e 2025 non si dovranno considerare le novità legislative suddette introdotte in materia di IRPEF per il periodo d'imposta 2024.

Vuoi approfondire la tematica della riforma fiscale?



Il Settore Fisco e Diritto d'impresa è a tua disposizione:

telefono: 02 58370267/308

email:fisc@assolombarda.it

Non sei associato e vuoi ricevere le informazioni introdotte dal Decreto Legislativo?

[Contattaci >](#)

I redditi delle persone fisiche

Detrazioni fiscali

Per il solo 2024, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro viene introdotta una riduzione di 260 euro da applicare all'importo complessivo delle detrazioni connesse ai seguenti oneri sostenuti:

tutti gli oneri detraibili per cui è applicabile l'aliquota del 19%, ad eccezione delle spese sanitarie (ad esempio le spese di istruzione, gli interessi passivi su mutui per l'acquisto della prima casa, ecc.);
le erogazioni liberali verso i partiti politici;
i premi assicurativi per i rischi derivanti da eventi calamitosi.

Ai fini dell'applicazione di tale decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all' art. 10, comma 3-bis del TUIR.

Rimodulazione delle detrazioni in base al reddito

Si ricorda che, in via strutturale a partire dal periodo d'imposta 2020, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR spettano:

nel caso in cui il reddito complessivo sia non superiore a 120.000 €, per l'intero importo della spesa sostenuta;
qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 €, per la parte corrispondente al seguente rapporto:
per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 240.000 €, le detrazioni non spettano.

I redditi delle persone fisiche

Residenza fiscale

Il DLgs. 27 dicembre 2023 n. 209, attuativo della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, rimodula i criteri di collegamento con il territorio dello Stato ai fini della definizione della residenza fiscale delle persone fisiche, per adeguare l'ordinamento nazionale alle norme e alle prassi sovranazionali.

Di seguito si analizzano sinteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.

I nuovi criteri di collegamento ai fini della residenza delle persone fisiche

Per quanto riguarda la residenza delle persone fisiche, l'articolo 2, comma 2, del TUIR viene così modificato:

Ante riforma	Post riforma
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.	<p>Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.</p> <p>Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.</p>

Pertanto, in base alla nuova norma, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile), considerando anche le frazioni di giorni:

hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile;
hanno il domicilio nel territorio dello Stato, nella nuova definizione prevista dallo stesso articolo 2 del TUIR;
sono presenti nel territorio dello Stato;
salvo prova contraria, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (si tratta di una presunzione relativa, è quindi ammessa prova contraria).

Tali condizioni sono tra loro alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a radicare la residenza di una persona in Italia.

Presunzione di residenza in caso di trasferimento in Paesi black list

Il decreto non ha modificato il comma 2 bis all'articolo 2 del TUIR, in base al quale:

«Si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

Si segnala, a tal proposito, che la Svizzera è esclusa dalla black list dal 2024, ad opera del DM 20.7.2023.

I redditi delle persone fisiche

Regime impatriati

Il DLgs. 27 dicembre 2023 n. 209 introduce un nuovo regime per i lavoratori impatriati, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale dal 1° gennaio 2024, che si sostituisce al previgente regime previsto dall'articolo 16 del DLgs. 147/2015.

Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.

Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati

Dal periodo d'imposta 2024 possono godere del regime agevolato i contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo, derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Per tali soggetti, i redditi agevolabili sono quelli redditi prodotti in Italia, che concorrono alla formazione del reddito complessivo:

limitatamente al 50% del loro ammontare;
nel limite annuale di 600.000 euro.

Requisiti soggettivi

Per beneficiare del nuovo regime i soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti il trasferimento (sono però richiesti periodi di permanenza estera più lunga se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia in continuità con l'attività estera);
trasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per almeno 4 anni; l'inosservanza di tale impegno è sanzionata con il recupero dell'agevolazione fruita, con applicazione dei relativi interessi;
svolgere l'attività prevalentemente nel territorio italiano (per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno);
essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Misura dell'agevolazione

I redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito nel limite del 50% del loro ammontare e fino a 600.000 euro annui.

La percentuale di concorrenza alla formazione del reddito si riduce al 40% (esenzione sul 60%) nei seguenti casi:

il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime agevolativo.

In tale caso il beneficio spetta a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica, inoltre, a condizione che durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore il figlio minore o adottato sia residente nel territorio dello Stato.

Durata dell'agevolazione

Il nuovo regime si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi (cinque complessivi).

Il Decreto dispone, in via transitoria, un prolungamento del nuovo regime, per ulteriori 3 anni (otto totali) per i soggetti:

In tal caso, i redditi ulteriori tre periodi di imposta concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

La previgente disciplina, prevista dall'articolo 16 del Dlgs. n. 147/2015 continuerà ad applicarsi nei confronti:

dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023;
per i lavoratori sportivi, che hanno stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2023.

Schema di sintesi

Condizioni
non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti il trasferimento (anche non iscritti all'AIRE), che salgono a 6 o 7 periodi d'imposta se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia in continuità con l'attività estera trasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per almeno 4 anni svolgere l'attività prevalentemente nel territorio italiano essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Regime applicabile

I redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito: limitatamente al 50% del loro ammontare nel limite annuale di 600.000 euro. La percentuale di concorrenza alla formazione del reddito si riduce al 40% (esenzione sul 60%) quando il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime agevolativo. In tale caso il beneficio spetta a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo dell'agevolazione.

Durata del regime agevolativo

Durata ordinaria: 5 periodi d'imposta. Per i soggetti che trasferiscono la residenza anagrafica nell'anno 2024 l'agevolazione si applica per ulteriori tre periodi di imposta, nel caso in cui il contribuente diventa proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia (esenzione sempre al 50%).